



COMUNE DI MAGLIONE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Tel. 0161/400123 — fax 0161/400257
Piazza XX Settembre n. 4 – MAGLIONE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 3 del 04/02/2021

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - SPOSTAMENTO TERMINE VERSAMENTO PUBBLICITÀ ANNUALI E OCCUPAZIONI PERMANENTI - CONFERMA PROVVISORIA APPLICABILITÀ TARIFFE T.O.S.A.P. E IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ ANNO 2020 PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E LE AFFISSIONI.

L'Anno DUEMILAVENTUNO, addì QUATTRO del mese di FEBBRAIO alle ore 17:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione * e in seduta chiusa al pubblico di * convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CAUSONE Pier Franco	Sindaco	X	
SANTIA' Simona	Assessore	X	
FIORENZA Franca	Assessore	X	
Totale		3	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa CARLINO Carmen, la quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAUSONE Pier Franco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 04/02/2021

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - SPOSTAMENTO TERMINE VERSAMENTO PUBBLICITÀ ANNUALI E OCCUPAZIONI PERMANENTI - CONFERMA PROVVISORIA APPLICABILITÀ TARIFFE T.O.S.A.P. E IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ ANNO 2020 PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E LE AFFISSIONI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.2/2013.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(F.to Pier Franco CAUSONE)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.2 /2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Pier Franco CAUSONE)

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 816, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha previsto, dal 1° gennaio 2021, la sostituzione di T.O.S.A.P. e Imposta sulla pubblicità nel nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Considerato che, a fronte di tale disposizione, il nuovo Canone deve essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane con apposito regolamento, da approvare ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997;

Considerato che, per garantire l'applicazione del nuovo Canone, si rende necessario approvare le relative tariffe, nel rispetto dei parametri dettati dalla Legge di bilancio 2020, tenendo altresì conto della disposizione dettata dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, in base al quale il Canone deve essere disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dalle entrate che verranno sostituite dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Considerato peraltro che, pur a fronte del decorso del termine di entrata in vigore del nuovo Canone, permangono ancora dei dubbi sulle sue modalità applicative, tanto da far pensare che il Legislatore potrebbe riconoscere, nell'ambito dei provvedimenti legislativi collegati alla Legge di bilancio 2021, la facoltà dei Comuni di disporre l'entrata in vigore su base volontaria;

Considerato, in tal senso, che, nell'ambito dell'approvazione del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183 (Decreto Milleproroghe 2021), era stato proposto un emendamento finalizzato a rinviare l'entrata in

vigore del Canone, oppure a stabilirne l'entrata in vigore su base volontaria, che il Governo non ha accettato di introdurre nel testo del decreto, che risulta peraltro ancora in fase di conversione;

Considerato che, nelle more dell'adozione di tali atti normativi, non si ritiene ancora opportuno adottare – in questo momento di particolare difficoltà operativa legata all'emergenza sanitaria – atti estremamente complessi, quali il nuovo regolamento e le tariffe della nuova entrata, la cui approvazione dovrà necessariamente essere preceduta dalla realizzazione di specifiche simulazioni necessarie per garantire la parità di gettito;

Dato atto che, per garantire l'applicazione del nuovo Canone, non appare in ogni caso necessario che venga da subito approvato il relativo regolamento di disciplina, il quale potrà essere adottato entro termine di approvazione del bilancio di previsione 2021, attualmente fissato al 31 marzo 2021 dal decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde infatti con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

Considerato che l'approvazione del relativo regolamento – comportando la contestuale abrogazione, a partire dal 1° gennaio 2021, dei regolamenti di disciplina delle entrate che dovrebbero essere sostituite – rischierebbe, in caso di riconoscimento della facoltà dei Comuni di disporre l'entrata in vigore su base volontaria, di lasciare i Comuni che decidessero di avvalersi di tale possibilità privi dei regolamenti delle entrate destinate a rimanere applicabili anche nel 2021;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Ritenuto pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

Considerato che, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi aventi ad oggetto la disciplina del nuovo Canone, la mancata definizione delle tariffe 2021 rende necessario svolgere due azioni principali:

- la prima, disporre il rinvio quanto meno al 30 aprile 2021 del termine del 31 gennaio in cui scadrà il pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti, che renderebbe altrimenti necessaria l'emissione di avvisi di pagamento che dovrebbero essere necessariamente basati sull'applicazione delle nuove tariffe, di cui il Comune non è ancora in possesso;

- la seconda, dare copertura agli importi dovuti a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni temporanee e le affissioni o la pubblicità non annuale, in relazione alle quali – poiché il canone costituisce un'entrata di natura patrimoniale la cui applicazione potrebbe decorrere anche da una data diversa dal 1° gennaio 2021 – si ritiene che l'Ufficio competente non potrà che continuare a disporre, in via provvisoria, l'applicazione delle precedenti tariffe della T.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità, con riserva di conguaglio nel momento in cui verranno approvate le nuove tariffe;

Dato atto che la decisione di continuare ad utilizzare le precedenti tariffe T.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità appare giustificata dalla necessità di commisurare provvisoriamente gli importi dovuti dagli utenti, con riserva di conguaglio o di eventuale rimborso, non essendo sostenibile che alla mancata approvazione delle nuove tariffe possa conseguire la non applicabilità del canone nei confronti delle occupazioni che la normativa considera rilevanti ai fini dell'applicazione dell'entrata, che comporterebbe altrimenti un danno alle entrate del Comune;

Dato atto che la decisione di continuare ad utilizzare le precedenti tariffe T.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità troverebbe invece piena giustificazione nell'ipotesi di riconoscimento della facoltà dei Comuni di disporre l'entrata in vigore del nuovo Canone su base volontaria, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 169 L. 296/2006, fatta salva una loro successiva modifica nei termini previsti a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione 2021;

Ritenuto, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi aventi ad oggetto la disciplina del nuovo Canone, di dare indicazione all'Ufficio competente di non provvedere alla trasmissione della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, potendo essere la stessa effettuata entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica amministrativa e contabile, resi dai Responsabili dei servizi interessati;

Con votazione unanime favorevole espressa palesemente dagli aventi diritto;

D E L I B E R A

- **di dare atto** della situazione di incertezza in merito all'adozione di eventuali ulteriori atti normativi aventi ad oggetto la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che, in base alla disciplina dettata dall'art. 1, commi 816 e successivi L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), dal 1° gennaio 2021 sostituisce T.O.S.A.P. e Imposta sulla pubblicità;

- **di dare atto** che, a fronte della situazione di incertezza sopra rappresentata, in questo momento di particolare difficoltà operativa legata all'emergenza sanitaria non si ritiene ancora opportuno adottare atti estremamente complessi, quali il nuovo regolamento e le tariffe della nuova entrata, la cui approvazione avrebbe dovuto essere preceduta dalla realizzazione di specifiche simulazioni necessarie per garantire la parità di gettito, sino a quando non sarà stata confermata – a seguito della conversione di tutti i Decreti Legge collegati alla Legge di Bilancio 2021 – l'effettiva ed obbligatoria entrata in vigore del Canone a decorrere dal 1° gennaio 2021;

- **di dato atto** che, mentre il regolamento di disciplina del Canone potrà essere adottato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021, che il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 ha rinviato al 31 marzo 2021, la mancata definizione delle tariffe 2021 rende invece necessario adottare specifici provvedimenti, finalizzati a garantire la corretta riscossione del tributo o del canone a partire dal 1° gennaio 2021, per evitare di arrecare un danno alle entrate del Comune;

- **di disporre** di conseguenza il rinvio al 30 aprile 2021 del termine del 31 gennaio in cui scadrà il pagamento della pubblicità annuale e delle occupazioni permanenti, che renderebbe altrimenti necessaria l'emissione di avvisi di pagamento che dovrebbero essere necessariamente basati sull'applicazione delle nuove tariffe, di cui il Comune non è ancora in possesso;

- **di disporre**, per dare copertura agli importi dovuti a partire dal 1° gennaio 2021 per le occupazioni temporanee e le affissioni o la pubblicità non annuale, che l'Ufficio competente dovrà continuare ad applicare, in via provvisoria, le precedenti tariffe della T.O.S.A.P. e dell'Imposta sulla pubblicità, con riserva di conguaglio nel momento in cui verranno approvate le nuove tariffe, non essendo sostenibile che alla mancata approvazione delle nuove tariffe possa conseguire la non applicabilità del canone nei confronti delle occupazioni che la normativa considera rilevanti ai fini dell'applicazione dell'entrata, che comporterebbe altrimenti un danno alle entrate del Comune;

- **di stabilire** che, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi aventi ad oggetto la disciplina del nuovo Canone, l'Ufficio competente non dovrà provvedere alla trasmissione della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, potendo essere effettuata la stessa entro il termine del 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15**bis** D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito *internet* comunale;

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

L'ASSESSORE
F.to SANTIA' Simona

IL PRESIDENTE
F.to CAUSONE Pier Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CARLINO Carmen

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 06 MAR 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di affissione, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CARLINO Carmen

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 06 MAR 2021 giorno della pubblicazione – ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CARLINO Carmen

COPIA conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 06 MAR 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE

Carlino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- (Art. 134, comma 3° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000).
Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali – D.lgs. n. 267/2000.
- (Art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – con D.Lgs. n. 267/2000)
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

Li 06 MAR 2021



Il Segretario Comunale

Carlino